

ALLEGATO "A"

ALLEGATO all'atto
Reg. il 16/12/2024
N° 1637 Serie 3
IL DIRETTORE
Lbc

NATURALMENTE APS STATUTO

TITOLO I

Art.1 Costituzione e denominazione

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata NATURALMENTE. L'associazione è disciplinata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore), delle norme del Codice Civile e del presente Statuto.

Art.1bis Utilizzo nella denominazione dell'acronimo APS

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Naturalmente APS" oppure "Naturalmente associazione di promozione sociale".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 Oggetto e finalità

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. È esclusa qualsiasi finalità professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'attività dell'associazione si ispira ai principi della Convenzione internazionale di New York sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

- Contrasto di ogni forma di discriminazione (raziale, religiosa o politica) ed ogni forma di intolleranza nei confronti delle diversità, con particolare riguardo ai minori, anche mediante campagne finalizzate alla riflessione sui diritti dei minori svantaggiati per ragioni di ordine economico, sociale o familiare.

Tutela dei diritti dei minori in situazione di disagio sociale e di quelli accolti all'interno delle strutture di insediamenti rom, anche allo scopo di far crescere la coscienza critica in ordine ai loro diritti ed al fine di discriminazioni e



[Handwritten signatures and initials]

maltrattamenti nei confronti degli stessi.

- Diffusione di indagini sulla violazione dei diritti dei bambini, con azione di denuncia e finalizzate all'emersione di negligenze e/o abusi di potere nei confronti dei minori e delle loro famiglie da parte di istituzioni e privati.
- Incoraggiare le organizzazioni e le istituzioni, gli individui e le organizzazioni della società a sostenere e rispettare i diritti dei minori con particolare attenzione a quanti vivono negli insediamenti rom e nelle strutture socio-assistenziali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- a) Attività e servizi di riabilitazione;
- b) Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- c) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la Scuola o altre strutture di accoglienza;
- d) Attività di formazioni, ricerca e consulenza;
- e) Attività di sensibilizzazione ed animazione alle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza alle persone in stato di bisogno;
- f) Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno in favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- g) Progettazione e gestione di progetti finanziati con Risorse comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e da enti locali.

L'associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti di competenza dei ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.

Come ente del Terzo Settore l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a

quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III

Art.5 Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti le associate possono esservi nominate.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte coloro le quali, persone fisiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione è aperta a tutte coloro, italiane o di altra nazionalità, che interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Non possono essere associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati per pene che comportano l'esclusione dai pubblici uffici.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di assistere gratuitamente alle manifestazioni da essa organizzate.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria degli associati, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Comitato Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) recesso, senza necessità di motivazione, comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;

c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera l'esclusione con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. L'associato escluso può opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

Art.7bis Dei volontari e dell'attività di volontariato

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Art.8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono elettive e per esse vige il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

Art.8bis Gratuità degli incarichi e responsabilità degli organi sociali

Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

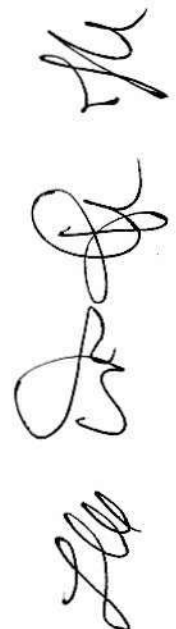
La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.9 Convocazione dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presente e delibera con voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta



degli associati. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli associati

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art.11 Validità dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art.12 Nomina e composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo. I componenti del Consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.13 Convocazione e validità del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art.14 Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

b) compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;

c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;

i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

o) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.15 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli

[Handwritten signatures]

[Circular stamp: Tribunale di Trieste]

associati che dei terzi;

- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Art.16 Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi e due supplenti. Se monocratico da un membro effettivo ed uno supplente. Si applica l'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile, Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico e da un Controllo Supplente o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Art.17 Revisione legale

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Circular stamp: Elezione]

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.17bis Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V

Art.18 Risorse economiche e patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- introiti derivanti da eventi vari;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.19 Esercizio sociale e bilancio consuntivo

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi e riserve non verranno distribuiti, neanche in

Th
A
R
L

Provincia di Trieste

modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

Art.20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni finali

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

Luca Lupu

Roberto

Giulio

Anna Micheli

